

Lavoratrice a casa in malattia: le verranno versati gli stipendi rivalutati

Rifiuta il vaccino anti-Covid, dipendente Asl sospesa Il giudice condanna l'azienda

IL CASO

Silvia Campese / SAVONA

Era stata sospesa dall'Asl 2 Savonese, perché non si era sottoposta al vaccino anti-Covid, ma il provvedimento era stato assunto quando la dipendente era già a casa, in malattia.

Ora l'azienda sanitaria le dovrà versare gli stipendi mancati, con tanto di interessi e rivalutazione. È quanto ha deciso Alessandra Coccoli, giudice del lavoro del Tribunale di Savona che ha giudicato illegittimo e nullo il doppio provvedimento di sospensione verso la dipendente, preso dall'Asl.

La donna, infatti, è stata sospesa dal lavoro quando era già a casa in malattia: a prevalere è, quindi, il trattamento legato alla condizione antecedente.

«Si tratta di una sentenza importante che restituisce serenità alla nostra assistita dopo un periodo difficile e di grande preoccupazione, subentrato quando lei era già a casa, per malattia – spiegano Barbara Susini e Monica Arnaldo, legali della dipendente sanitaria – la donna non aveva rifiutato di sottoporsi al vacci-



Il palazzo di giustizia di Savona

no: era già assente dal lavoro per malattia. Non c'era, da parte sua, alcuna volontà di inosservanza all'obbligo vaccinale: semplicemente, il rapporto di lavoro era già sospeso per una causa pregressa».

Il provvedimento di sospensione era stato assunto dall'Asl il 27 agosto del 2021, ma la dipendente era in malattia dal 24 agosto dello stesso anno. La donna non aveva, così, ricevuto la busta paga per i periodi compresi tra il primo provvedimento, emanato dal 27 agosto 2021 al 26 gennaio 2022 e poi, con un secondo provvedimento, dal 29 aprile 2022 al 31 maggio. Nella sen-

tenza si evidenzia come la sanitaria non abbia «formulato osservazioni critiche circa la normativa, che ha introdotto l'obbligo vaccinale»: la sospensione è giunta quando lei si trovava «in malattia per causa preesistente». Da qui l'illegittimità dei due provvedimenti, poiché «deve considerarsi prevalente, ai fini del trattamento retributivo, la sospensione per malattia in quanto verificatasi prima della sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale». Ora l'Asl dovrà versarle gli stipendi mancati, con interessi e rivalutazioni. —